

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Nella seduta del 28/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in Euro indicizzato in franchi svizzeri, stipulato con l'intermediario resistente nel 2010, riferisce che, in seguito all'inoltro nel corso del 2015 di una richiesta di un conteggio di estinzione anticipata, la banca avrebbe indicato come dovuto un ammontare di € 185.000,00, a fronte di un capitale residuo pari a € 150.000,00. Sottolineando come l'importo preteso (addirittura superiore all'ammontare originario del prestito ricevuto) fosse stato determinato attraverso l'applicazione di un certo meccanismo di rivalutazione, di cui non aveva ricevuto né tanto meno sottoscritto nella fase precontrattuale alcuna documentazione in grado di segnalarne l'esistenza, si rivolge a questo Collegio per vedere accertato il diritto ad estinguere il mutuo restituendo il solo capitale residuo.

In sede di controdeduzioni, la banca convenuta premette che parte ricorrente non ha dato corso alla estinzione anticipata del prestito. Con riferimento al merito delle contestazioni attoree, fermando l'attenzione sul meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e sulla clausola che prevede l'estinzione anticipata del mutuo, la banca precisa che l'operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo risulta consistere nella conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al "tasso di periodo", ovvero quello in vigore al momento della

conversione secondo il meccanismo dei "conguagli semestrali" e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Asserisce la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo cui non vi sarebbe alcuno squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Segnala inoltre il pieno adempimento agli obblighi informativi nella fase precontrattuale e contrattuale, richiamando fra l'altro le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento (cfr. note del 01/03/2013), con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, l'oggetto della presente controversia attiene alla legittimità della metodologia di calcolo utilizzata dall'intermediario resistente per determinare l'ammontare della somma dovuta dal mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito.

Deve al riguardo osservarsi che, nel caso di specie, l'applicabilità del c.d. meccanismo di rivalutazione appare da escludere già sul piano testuale del contratto sottoscritto dalle parti. Vero è infatti che il suddetto congegno risulta contemplato non all'interno della clausola dedicata all'eventualità della estinzione anticipata del prestito (la n. 7), bensì in quella (la n. 7 bis) concernente la distinta ipotesi della conversione del tasso riferito al franco svizzero. Non può pertanto che ritenersi infondata l'interpretazione dell'intermediario resistente volta a fare uso di formule di calcolo previste – a tacer d'altro – con riferimento a situazioni differenti rispetto alla fattispecie del rimborso anticipato del prestito (in senso analogo, v. Tribunale Busto Arsizio, sentenza n. 375/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere l'estinzione del mutuo senza l'applicazione della clausola contestata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA